

COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 21:00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all'albo pretorio on line, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento, risultano:

	Presente / Assente		Presente / Assente		
1.	FIORIN ENZO	P	7.	FILIPPETTO GOTTARDO	P
2.	FILIPPETTO NICOLA	P	8.	BORDIGNON GIANFRANCO	P
3.	FLORIAN ANNA	A (g)	9.	VOLPATO STEFANO	P
4.	AVERSANO GIACOMO	P	10.	PIZZOLATO GIANNI	P
5.	CIGANA LUGINA	P	11.	PESTRIN MATTEO	P
6.	PETRAROLO ANGELO VALERIANO	P			

Presenti N. 10

Assenti N. 1

Essendo presenti n. 10 consiglieri, la seduta è legale.

Presiede il Sindaco ing. Enzo Fiorin.

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott.ssa Alessandra Gasparetto.

Scrutatori, nominati dal Presidente:

- PETRAROLO ANGELO VALERIANO
- BORDIGNON GIANFRANCO
- PESTRIN MATTEO

Sono presenti gli assessori non consiglieri: Presente/Assente

- GASPARINI MARIA GRAZIA P
- POZZEBON IVO P
- FIGHERA LUCIANO A

Il Presidente dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTI dell'art. 4 del predetto T.U.S.P.:

- il comma 1, in base al quale *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;
- il comma 2 in base al quale *“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; (8)*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- il comma 3 in base al quale *“Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

VISTI i seguenti commi dell'art. 24 del predetto T.U.S.P.:

- 1. *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*;
- 2. *“Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti”*;
- 3. *“Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”*;
- 4. *“L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione*

della ricognizione di cui al comma 1”;

- 5 “In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile;

VISTO infine il comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. in base al quale “I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

VISTA la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR approvata della Corte dei Conti – Sezione autonomie in data 19 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, del D.Lgs. n. 175/2016, modello che dovrà essere allegato alla deliberazione consiliare degli enti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del T.U.S.P. le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTO in merito del parere rilasciato ad Asco Holding, dallo studio legale Macchi di Cellere Gangemi Prot. n. 9722 in data 09 agosto, dell'atto di intervento ex art. 9 legge 241/1990 Prot. n. 11111 in data 18 settembre 2017 dal socio privato di Asco Holding S.p.a., Plavisgas s.r.l. (ed indirizzato a tutti i comuni soci della società) ed integrato in data 19.9.2017, nota Prot. 11263 in data 21 settembre 2017;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTO il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dal Comune di Istrana (art. 1, comma 612. Della legge n. 190/2014) approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 28 dicembre 2015, n. 61;

DATO ATTO che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento al predetto Piano;

ATTESO che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, vale a dire il 23 settembre 2016, il Comune di Istrana partecipa direttamente e indirettamente alle seguenti società:

SOCIETA' PARTECIPATE	CAPITALE SOCIALE	PERCENTUAL E DI PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE DELLA PARTECIPAZIONE
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	€ 2.500.000	1,79	€ 44.750,00
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	€ 11.000.000	2,88	€ 316.800,00
ASCO HOLDING S.P.A.	€ 140.000.000	0,43	€ 602.000,00
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	€ 500.000,00	1,40	€ 7.000,00
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE		0,0109	

SOCIETA' CAPOGRUPPO	SOCIETA' INDIRETTA	QUOTA
Asco Holding Spa	Asco Piave S.p.A.	61,562%
	Asco TLC S.p.A.	91%
	Seven Center S.r.l.	85%
	Bim Piave Nuove Energie S.r.l	10%
	Rijeka Una Invest S.r.l.	65%
	Veneto Banca Holding ScpA	0,0022%
Alto Trevigiano Servizi S.r.l.	Consorzio Feltrenergia	7,87%
	Viveracqua S.c.a r.l.	11,50%
Consiglio di Bacino Priula	Contarina S.p.A.	100%

PRECISATO che per quanto riguarda la partecipazione al Consiglio di Bacino Priula, essendo "forma associativa" di cui al Capo V del Titolo II del D.L.gs 267/2000 (TUEL), non è oggetto della presente revisione straordinaria.

PRECISATO altresì che:

- il D.Lgs. 175 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- come disposto dalla norma e riportato dalla delibera della Corte dei Conti, devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'ente stesso. Tale punto è stato chiarito sia dalle «Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche» approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2017 (laddove si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una «tramite» di controllo») sia dalla citata deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti (laddove si afferma testualmente che «Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso»);
- in tal senso non è stato oggetto di ricognizione:

- la società Contarina SpA, che è una società indiretta in house providing che si occupa della gestione dei rifiuti nei 50 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula, all'interno della provincia di Treviso, a completa partecipazione pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula (costituito in base alla legge regionale), che ne detiene la proprietà con il 100% delle quote;
- parimenti non sono state oggetto di ricognizione tutte le società indirette di Asco Holding Spa e Ats srl, come da elenco sopra riportato;

PRESO ATTO che nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato il 28/12/2015 veniva deciso:

- di avviare un processo di verifica al fine di addivenire alla fusione per incorporazione della società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. nella società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. in quanto la società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. è composta solo da amministratori e svolge attività analoghe, simili o complementari a quelle già svolte dalla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;
- di mantenere le partecipazioni nelle società Asco Holding S.p.A. e Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;

VISTO l'esame ricognitivo effettuato secondo il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, annesso alle Linee di Indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, adottate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con Deliberazione n. 19/2017 (Allegato A);

DATO ATTO degli esiti del predetto esame ricognitivo, secondo cui:

- quanto alla partecipazione diretta in Alto Trevigiano Servizi s.r.l., essa viene mantenuta senza l'adozione di misure di razionalizzazione ex art. 20, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016; si tratta, infatti, di società che, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a), dello stesso decreto, produce servizi di interesse generale poiché gestisce il Servizio Idrico Integrato, affidato alla stessa con Deliberazione n. 6/2007 dell'AATO Veneto Orientale (ora Consiglio di Bacino Veneto Orientale); tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del T.U.P.S. La società è interamente partecipata dagli enti pubblici locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale. Il Comune, come da progetti di fusione già conclusi sopra richiamati è ora proprietario dell' 1,87% del capitale sociale, la società ha, inoltre, provveduto ad adottare misure di razionalizzazione e contenimento meglio esposte nell'allegato A;
- quanto alla partecipazione diretta in Schievenin Alto Trevigiano s.r.l., successivamente al 23.09.2016, entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, la società è stata oggetto di fusione per incorporazione in Alto Trevigiano Servizi s.r.l. (atto in data 29.07.2017 avanti al Notaio Nicolò Giopato di Treviso Rep. N. 769 e racc. 637 e quindi cancellata dal registro delle imprese in data 04/08/2017), ottenendo in tal modo la riduzione dei costi amministrativi, gestionali ed organizzativi, attraverso la concentrazione delle relative funzioni; la semplificazione della struttura e la razionalizzazione delle risorse; la maggior patrimonializzazione in capo all'incorporante quale soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, con conseguente miglioramento del rating creditizio;

DATO ATTO infine che in esito della predetta ricognizione, la società Asco Holding S.p.A. risulta non rispettare il requisito previsto dall'art. 20, comma 2, lett-b) per il mantenimento della partecipazione del Comune di Istrana nella società stessa, in quanto risulta una società priva di dipendenti, dovendo pertanto provvedere a predisporre un piano di riassetto per la sua razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

PRECISATO in merito ad Asco Holding Spa che:

- è stata costituita principalmente allo scopo di gestire il servizio pubblico di costruzione e l'esercizio del gas metano. Tale servizio rientrava nelle attività di produzione di beni e servizi per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del T.U.S.P., come già era stato dichiarato nel Piano del 2015. La società non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione. La Asco Holding pertanto ad oggi non risponde ai criteri dell'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto risulta priva di dipendenti. Il comune, pertanto, dovrebbe terminare quanto prima la propria partecipazione secondo le indicazioni di cui all'art. 20, commi 1 e 2 cioè bisogna prevedere modalità e tempi della realizzazione di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. L'articolo 24, comma 4, del T.U.S.P. concede alle amministrazioni un anno "per effettuare l'alienazione".

- l'indirizzo è di risolvere la criticità rilevata attraverso una operazione di fusione con la quotata Asco Piave Spa (società esentata per legge dall'applicazione del TUSP). Il comune di Istrana non ha il controllo della società Asco Holding Spa, in quanto vi partecipa con una quota millesimale. Questa operazione quindi deve necessariamente transitare per una delibera assembleare che richiede quanto meno la maggioranza dei consensi dei soci. A tal fine viene compilata la scheda 05.04 "Azioni di fusioni" del modello standard dell'atto di ricognizione" (Allegato A);

RITENUTO di approvare l'esito della ricognizione effettuata contenuto nelle schede tecniche redatte secondo lo schema di atto di ricognizione approvato dalla Corte dei conti – Sezione autonomie -, come risultante nell'allegato sub "A" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere espresso dal collegio dei revisori dei conti n 15 in data 21/09/2017, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 267/2000 allegato alla presente sub "B";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il resoconto della discussione, allegato sub "C" alla presente deliberazione;

EFFETTUATA la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti	n. 10
Votanti	n. 7
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. //
Astenuti	n. 3 (Pizzolato Gianni, Pestrin Matteo e Volpato Stefano)

D E L I B E R A

1. **di dare atto** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Istrana alla data del 23 settembre 2016, così come contenuta nelle schede tecniche redatte secondo lo schema di atto di ricognizione approvato dalla Corte dei conti – Sezione autonomie -, come risultante nell'allegato sub "A" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **di mantenere** la partecipazione in Alto Trevigiano Servizi s.r.l.;
4. **di dare atto** che la società Schievenin Alto Trevigiano s.r.l., successivamente al 23.09.2016, è stata oggetto di fusione per incorporazione con la società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. (atto in data 29.07.2017);
5. **di non dover** procedere all'alienazione di alcuna delle partecipazioni detenute;
6. **di dare atto** che per la Società ASCO HOLDING S.P.A. è prevista un'azione di razionalizzazione relativamente alla fusione della stessa con una delle proprie società indirette e precisamente Asco Piave spa, atta a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), ossia assenza di dipendenti, e nel contempo ridurre i costi per effetto dell'estinzione di una società;
7. **di trasmettere** copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.;
8. **di demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
9. **di dare atto** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, decreto-legge n. 90/2014, mediante l'applicativo "Partecipazioni" accessibile dal portale del Dipartimento del Tesoro con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di

quanto indicato dall'art. 21 del D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

10. **di dare atto** infine atto che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3 del T.U.S.P.;
11. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.

Successivamente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avendo la votazione, effettuata per alzata di mano, dato il seguente risultato:

Presenti	n. 10
Votanti	n. 7
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. //
Astenuti	n. 3 (Pizzolato Gianni, Pestrin Matteo e Volpato Stefano)

COMUNE DI ISTRANA

**Revisione straordinaria
delle società pubbliche - schede tecniche
(articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
 - 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
 - 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
 - 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
 - 06. ELENCO MOTIVAZIONI**
-

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune
Denominazione Ente: ISTRANA
Codice fiscale dell'Ente: 80008050264

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: ALFONSO
Recapiti:
Indirizzo: ragioneria@comune.istrana.tv.it
Telefono: 0422831829
Fax: 0422831890
Posta elettronica: istrana@pec.comune.istrana.tv.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	00298520263	SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	1996	2,88	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI PROPRI, MANUTENZIONE ACQUEDOTTO E REALIZZAZIONE GRANDI OPERE ACQUEDOTTISTICHE	NO	NO	NO	NO
Dir_2	04163490263	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	2007	1,79	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	NO	NO	SI	NO
Dir_3	03215740261	ASCO HOLDING S.P.A.	1996	0,43	DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEL GAS NATURALE E FORNITURA D ENERGIA ELETTTRICA; INSTALLAZIONE, FORNITURA E GESTIONE DI RETI APERTE AL PUBBLICO	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.


Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.



situazione al 23/09/2016

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società produce un servizio di interesse generale relativo alla organizzazione e gestione della rete e degli impianti del servizio idrico integrato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è stata costituita il 06/07/2007, ai sensi dell'art. 113, comma 5 del T.U.E.L., totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'A.A.T.O. Veneto Orientale. In data 11/07/2007 l'assemblea dell'A.A.T.O. Veneto Orientale (ora consiglio di Bacino Veneto Orientale), ha deliberato di affidare il servizio idrico integrato ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l. per la gestione del servizio ai Comuni prevalentemente della Destra Piave, imponendole, quindi il subentro nelle gestioni precedentemente affidate ad altri Enti. Il Comune di Istrana, con deliberazione del Consiglio comunale n. 42, in data 04 settembre 2012, ha approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale" ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17. La società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., come dalla stessa dichiarato con nota del 27 marzo 2015, assunta al Prot dell'Ente al n. 3417, è subentrata in tutte le gestioni del servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in conomia diretta dai comuni soci, che gestite attraverso società o consorzi. Non vi è quindi alcun ente o società che svolga attualmente un'attività analoga o simile all'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta da Alto trevigiano Servizi S.r.l. nel territorio di competenza.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento; con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

1. Con riferimento all'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1); le motivazioni sono le seguenti: (a) l'art. 13 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico enti locali), attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. L'art. 112 del medesimo testo stabilisce che gli enti locali provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

(b) le attività svolte da ASCO HOLDING, rientrano nella nozione di "servizi di interesse generale" e sono funzionali ai servizi alla persona e alla comunità e allo sviluppo economico della comunità, che costituiscono finalità istituzionali precipue del Comune, anche ai sensi delle norme del Testo unico enti locali richiamate nella lett. a);

(c) le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio di riferimento di codesto Comune e degli altri Comuni soci (il 90,936% delle azioni sono detenute da 91 Comuni, compreso lo scrivente, delle Province di Treviso, Venezia, Pordenone e Belluno);

(d) codesto Comune non sarebbe in grado né potrebbe svolgere singolarmente le attività svolte da ASCO HOLDING; lo svolgimento di tali attività attraverso ASCO HOLDING è coerente con il principio dell'aggregazione previsto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica (il principio è richiamato espressamente dall'art. 20, comma 2, lett. g) D.LGS. 175/2016);

(e) genera costantemente utili, accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni.

2. Con riferimento alla produzione di servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a) le attività svolte da Asco Holding rientrano nella nozione di servizi di interesse generale accolta dal legislatore nazionale, che comprendono le attività nei settori del gas, dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)
 Denominazione società partecipata: (b)
 Tipo partecipazione: (c)
 Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	12.000,00
Compensi componenti organo di controllo	6.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	11.020,00
2014	9.372,00
2013	10.814,00
2012	35.908,00
2011	11.163,00

FATTURATO	
2015	219.696,00
2014	229.081,00
2013	221.535,00
FATTURATO MEDIO	223.437,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

A seguito della delibera n. 06 dell'11 luglio 2017 dell'Autorità Territoriale Ottimale Veneto Orientale, è stata affidata in gestione ("house providing"), ai sensi dell'art. 113 comma 5 lettera c) D.Lgs. N. 267/2000, la titolarità del servizio idrico integrato nel territorio "Destra Piave" alla società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. costituitasi con atto del Notaio Ada Stiz di Treviso in data 06/07/2007 - Rep. n. 87090. In data 21/07/2008 la società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l., ha ceduto il ramo di azienda relativo alla captazione e adduzione alla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con esclusione delle reti idriche e degli impianti le quali venivano tuttavia concesse in uso alla stessa a titolo gratuito nei termini e alle condizioni di cui alla delibera di massima dell'AATO de 11/06/2008. Dato che la società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. deteneva un ingente patrimonio costituito da reti idriche e impianti nel territorio dell'Alto Trevigiano, si era ritenuto, al momento, di difficile realizzazione la loro dismissione o attribuzione ai Comuni soci.

Azioni da intraprendere:

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 27/04/2017 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. e Servizi Integrati Acqua S.r.l. nella società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Successivamente il progetto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 26/06/2017. In data 29/07/2017 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione da Schievenin Alto Trevigiano S.r.l., Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e Servizi Integrati Acqua S.r.l. avanti al Notaio Nicolò Giopato di Treviso Rep. N. 769 e racc. 637. La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 04/08/2017. Con tale atto sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti delle società, si chiude il procedimento di fusione iniziato in data 23/03/2017 con la redazione del progetto di fusione supportato da apposite perizie di stima. Con l'iscrizione dell'atto di fusione al registro delle imprese la società SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L. viene definitivamente incorporata nella società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. con conseguente cessazione di tutti gli organi sociali.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)
 Denominazione società partecipata: (b)
 Tipo partecipazione: (c)
 Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	231,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	5
Numero componenti l'organo di controllo	4
di cui nominati dall'Ente	4

Costo del personale (f)	10.555.974,00
Compensi amministratori	106.925,00
Compensi componenti organo di controllo	37.440,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	3.896.158,00
2014	2.848.489,00
2013	227.905,00
2012	172.145,00
2011	800.993,00

FATTURATO	
2015	47.187.007,00
2014	51.924.050,00
2013	44.515.578,00
FATTURATO MEDIO	47.875.545,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è stata costituita il 06/07/2007, ai sensi dell'art. 113, comma 5 del T.U.E.L., totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'A.A.T.O. Veneto Orientale.
 In data 11/07/2007 l'assemblea dell'A.A.T.O. Veneto Orientale (ora consiglio di Badno Veneto Orientale), ha deliberato di affidare il servizio idrico integrato ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l. per la gestione del servizio ai Comuni prevalentemente della Destra Piave, imponendole, quindi il subentro nelle gestioni precedentemente affidate ad altri Enti.
 Il Comune di Istrana, con deliberazione del Consiglio comunale n. 42, in data 04 settembre 2012, ha approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale" ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17. La società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., come dalla stessa dichiarato con nota del 27 marzo 2015, assunta al Prot dell'Ente al n. 3417, è subentrata in tutte le gestioni del servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in economia diretta dai comuni soci, che gestite attraverso società o consorzi. Non vi è quindi alcun ente o società che svolga attualmente un'attività analoga o similare all'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta da Alto trevigiano Servizi S.r.l. nel territorio di competenza.

Azioni da intraprendere:

La società ha dichiarato con nota del 20 agosto 2015, assunta al Prot dell'Ente al n. 9670 e con nota del 12 ottobre 2015, assunta al Prot. dell'Ente al n. 11981 che ha adeguato, con decorrenza 01/01/2015, il costo annuale dei compensi degli amministratori all'80% del costo complessivamente sostenuto dell'anno 2013, così come previsto dall'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, dall'art. 1, comma 562, lett. b), legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, successivamente, così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a), decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In tale modo è stata ottenuta una riduzione del costo complessivo dei compensi degli amministratori, compresi gli oneri riflessi, passando da una spesa di € 141.331 nell'anno 2013, ad una spesa di € 112.865 nell'anno 2015.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	28.800,00
Compensi componenti organo di controllo	71.941,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	22.243.547,00
2014	24.463.829,00
2013	17.419.429,00
2012	14.297.967,00
2011	-10.115.889,00

FATTURATO	
2015	22.333.808,00
2014	24.567.144,00
2013	18.076.348,00
FATTURATO-MEDIO	21.659.100,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

La società non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione. La Asco Holding pertanto ad oggi non risponde ai criteri dell'art.20 del TUSP in quanto risulta priva di dipendenti, pur rispettando i requisiti richiesti dalla norma (fatturato minimo, utile d'esercizio, etc.). L'amministrazione, pertanto, dovrebbe terminare quanto prima la propria partecipazione secondo le indicazioni di cui all'art 20, commi 1 e 2, prevedendo modalità e tempi della realizzazione di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione. Il Comune di Istrana intende risolvere la criticità rilevata attraverso un'operazione di fusione con la società quotata Asco Piave spa

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Diretta	ATTIVITÀ DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, E DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI CIVILI E DIVERSI; DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE CHE CONCORRONO A FORMARE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COME DEFINITO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 SUBENTRATO ALLA LEGGE N. 36/1994 (LEGGE GALLI).	1,79	La società svolge attività di produzione di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 comma 1, del ITU) in avente natura di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a). Inoltre il mantenimento è giustificato ai sensi dell'art. 26, comma 3, del T.U.S.P. il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possono mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015. (art. 2 lett. p) inoltre definisce "società quotate" anche le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari. Con nota 35454/16 del 08/11/2016 trasmessa a mezzo PEC al Comune di Istrana della società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. è assunta al protocollo dell'ente al n. 14185 del 9/11/2016 è stato dichiarato che la società stessa rientra tra le "società quotate" in quanto ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione. Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessaria della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

L'operazione di fusione per incorporazione della società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. nella società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. dovrebbe produrre i seguenti risparmi attesi:

- riduzione dei costi generali di funzionamento conseguente all'utilizzo condiviso di immobili, attrezzature, impianti e personale;
- riduzione dei costi relativi agli organi amministrativi, di controllo e delle strutture aziendali;
- semplificazione della gestione dei rapporti con i comuni soci con conseguente riduzione di adempimenti e costi.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (Importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alleanza quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione	Dir_1	SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	2,88	In data 29/07/2017 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione da Schievenin Alto Trevigiano S.r.l., Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e Servizi Integrati Acqua S.r.l. avanti al Notaio Nicolò Giopato di Treviso Rep. N. 769 e racc. 637. La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 04/08/2017.	
	Dir_3	ASCO HOLDING S.P.A.	0,43	Un anno dall'approvazione del seguente atto ricognitivo	no

COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

ALLEGATO **B**

**VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
DEL COMUNE DI ISTRANA**

Verbale n. 16/2016

L'anno 2017, il giorno 21 del mese di settembre, alle ore 11.00 si è costituito il Revisore Unico nella persona del Dott. Claudio Girardi, iscritto nel ruolo di Revisore Unico dei Conti, per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa **"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute"**.

E' presente il Rag. Alfonso Gasparini, Responsabile del Servizio finanziario.

Verificato che, dalla documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, a corredo della proposta di deliberazione suddetta, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016;

VISTO:

- Il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- l'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- la deliberazione dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 recante *"Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, decreto legislativo n. 175/2016"*;

RILEVATO che:

- per effetto dell'art. 24 del TUSP, integrato e modificato dal d.lgs. n. 100/2017, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- con delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del TUSP;
- ai sensi dell'art. 24, comma 2, del TUSP, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014;

- ai sensi del art. 4, comma 1, del TUSP le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

TENUTO CONTO che l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- ~~contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;~~

VISTO l'esito della ricognizione effettuata secondo il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, annesso alle Linee di Indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, adottate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con Deliberazione n. 19/2017 allegato in sub "A" alla proposta di deliberazione oggetto del presente verbale;

CONSIDERATO che a seguito della ricognizione effettuata come risultante dal citato allegato A alla proposta di deliberazione di Consiglio in questione, dettagliata per ciascuna partecipazione societaria detenuta, l'Ente così si esprime :

- mantenimento della partecipazione in Alto Trevigiano Servizi s.r.l.;
- una operazione di fusione della società partecipata asco Holding s.p.a. in quanto la stessa, non avendo dipendenti, non risponde ai criteri dell'articolo 20 del T.U.S.P. Volontà dell'Amministrazione è di risolvere la criticità rilevata attraverso una operazione di fusione con la quotata Asco Piave Spa;
- prende atto che per quanto riguarda la partecipazione **diretta** in **Schievenin Alto Trevigiano s.r.l.**, successivamente al 23.09.2016, entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, la società è stata oggetto di **fusione per incorporazione** in Alto Trevigiano Servizi s.r.l. (atto in data 29.07.2017 avanti al Notaio Nicolò Giopato di Treviso Rep. N. 769 e racc. 637 e quindi cancellata dal registro delle imprese in data 04/08/2017),

DATO ATTO che l'Ente, pur partecipando anche a Consorzi, tali partecipazioni essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.. non sono oggetto del presente Piano.

PRESO ATTO infine che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in esame è corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del e 147-bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, a seguito dell'istruttoria svolta;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 3), del d.lgs. n. 267/2000.

INVITA in ogni caso l'Ente a:

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse;
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione.

La riunione termina alle ore 12.00.

Istrana, li 21/09/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Claudio Girardi



Sindaco: dà lettura di quanto segue:

“Questo Comune è chiamato ad effettuare entro il prossimo 30 settembre ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica - TUSPP) la revisione straordinaria delle partecipazioni, nonché di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In caso di mancata adozione del provvedimento di ricognizione entro il termine sopra indicato, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della Società e quindi non potrà partecipare alle assemblee ed esprimere il diritto di voto.

Il provvedimento di ricognizione deve essere approvato dal Consiglio Comunale ed inviato alla Sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e finanze, ai quali spetta la verifica del puntuale adempimento degli obblighi previsti dall'art. 24 del Testo Unico società a partecipazione pubblica.

Il Comune di Istrana possiede quote societarie nelle seguenti società: Alto Trevigiano Servizi s.r.l. , Schievenin Alto Trevigiano Servizi s.r.l. , Asco Holding S.p.a., Consiglio Bacino Priula, Consiglio Bacino Veneto Orientale.

Tra queste quella che presenta delle problematiche e abbisogna di intervento è quella in Asco Holding. Il nostro Comune è infatti socio di Asco Holding s.p.a. e detiene n. 598.642 azioni che corrisponde allo 0,43 % dell'intero pacchetto azionario.

Prima di passare la parola a Nicola Filippetto desidero evidenziare che dalla Società Asco Holding è pervenuto in data 9 agosto u.s., sulla casella di posta elettronica, un parere reso dallo studio legale Macchi di Cellere Cangemi. Parere pro veritate compreso nella documentazione agli atti. Che in data 18 settembre, ore 18.30, si è tenuto un consiglio informale per trattare l'argomento : revisione straordinaria delle partecipate. Che agli atti sono depositate due note protocollate il 15 settembre e il 21 settembre inviate da Plavisgas s.r.l., socio privato di Asco Holding. Tutte e tre le note sono state inviate ai consiglieri di maggioranza e di minoranza.

L'argomento è stato inoltre affrontato, insieme agli altri contenuti nell'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, nella conferenza dei capogruppo del 25 settembre U.s.”

Consigliere Filippetto Nicola: illustra la proposta di deliberazione, precisando che quello che si deve decidere questa sera è cosa si vuole fare in merito all'attuale adesione alla Asco Holding spa, ossia se si vuole vendere la propria quota o chiederne la fusione con una delle società controllate e precisamente con ASCO TLC oppure con Asco Piave Spa. Afferma che la maggioranza dei comuni sembra orientata verso la fusione con Asco TLC, altri si stanno orientando verso ASCO Piave ed infine altri comuni si stanno orientando solo nel decidere per la fusione e rinviare più avanti con chi fondersi. Sottolinea come tale decisione sia prevista dalle norme che mirano alla razionalizzazione delle società partecipate, in particolare per quelle società che hanno più amministratori che dipendenti.

Sindaco: dà lettura della parte dispositiva della deliberazione. Afferma che in sostanza nella deliberazione di questa sera si propone la fusione della Asco Holding spa con Asco Piave Spa.

Consigliere Volpato Stefano: sostiene che la materia è estremamente difficile per chi non è un tecnico. Chiede come mai viene proposta questa scelta da parte dell'Amministrazione e non vengono invece vagliate altre scelte e i motivi che giustificano questa decisione.

Sindaco: risponde che, la fusione con altra società partecipata, è la linea che stanno adottando quasi tutti i Comuni soci di Asco Holding spa. Nel caso di fusione con Asco Piave, sarà Asco Holding ad essere incorporata in Asco Piave, che essendo quotata in borsa, è soggetta ai controlli previsti per le società presenti in borsa. Sottolinea inoltre che il Comune di Istrana non ha nessun servizio con la Asco TLC.

Consigliere Volpato Stefano: riassumendo sostiene che le due scelte sono o con Asco Piave o con Asco TLC. Chiede di sapere quali sono i vantaggi di questa scelta per i cittadini. Ricorda che il passaggio all'ATS per la gestione dell'acquedotto, ha comportato il triplicare delle tariffe, giustificato con dei piani di investimento sul territorio di Istrana che ancora non si sono visti.

Sindaco: risponde che per quanto concerne le tariffe del gas non cambia niente. Per quanto riguarda il discorso dell'acqua, l'adesione alla ATS è stata una scelta obbligatoria. Precisa inoltre che all'epoca dell'ingresso in ATS, le tariffe dell'acqua in vigore ad Istrana erano molto basse per scelta degli

amministratori del tempo che potevano contare sui proventi della discarica. L'aumento delle stesse, dopo l'ingresso in ATS, è stato dovuto dalla necessità di adottare una tariffa unica per tutti i comuni e di conteggiare nella stessa tariffa, gli ammortamenti delle manutenzioni straordinarie e gli investimenti. Nel nostro caso sono stati eseguiti diversi interventi di sostituzione delle linee ed è previsto un investimento notevole (€ 1.500.000,00) per collegare Istrana al depuratore di Paese, con nessun maggior costo per i cittadini di Istrana. Sottolinea che la questione di Asco Holding è una questione diversa: se anche si volesse valutare l'ipotesi di procedere con la vendita delle proprie azioni, si dovrebbe affrontare una spesa di circa € 30.000,00, costi già sostenuti da altri comuni che hanno deciso di vendere le proprie azioni di Asco Holding spa.

Consigliere Filippetto Nicola: sottolinea nuovamente che la norma che impone questo processo di razionalizzazione delle società partecipate, è finalizzata ad eliminare e ridurre il numero di società partecipate composte da un elevato numero di amministratori, o società solo strumentali sorte per eludere il patto di stabilità e pertanto ridurre i costi di amministratori, consulenti, ecc.... Precisa inoltre che dalle informazioni acquisite, sembra che la maggior parte dei sindaci dei Comuni soci della Asco Holding, sia orientato per non aderire ad Asco Piave, ma comunque sarà poi l'assemblea a decidere.

Consigliere Pizzolato Gianni: afferma che si sa che su Asco si stanno facendo partite che non vanno nel senso nostro, ritiene condivisibile la scelta proposta perché ci permette di avere le mani più libere. Afferma che l'allora passaggio in ATS che è stato dettato dalla legge, ha fatto riflettere sul peso che il comune ha nella società. Sottolinea che la ridotta tariffa dell'acqua a suo tempo, non era frutto delle entrate della discarica, ma di un'attenta ed oculata gestione idrica. Ricorda che all'epoca dell'ingresso del Comune in ATS, contestarono come queste scelte obbligate di fatto vadano a ridurre il potere decisionale dell'Amministrazione, senza alcuna possibilità di capitalizzare la virtuosità dell'ente, anche sul piano politico.

Sindaco: afferma che per il Comune di Istrana questa scelta non comporta alcun cambiamento. Per quanto concerne le tariffe dell'acqua, sottolinea che all'epoca non venivano conteggiati completamente nella stessa tariffa tutti i costi, come gli interventi fatti sugli impianti dal personale operaio dipendente. Afferma che il servizio fatto da un ente superiore, comporta dei vantaggi con notevoli sinergie. In questo caso si tratta di una società che svolge un insieme di servizi e che in questi ultimi anni ha fatto anche buoni profitti. L'obiettivo che ci si pone con tale adesione è quello di far rimanere nelle mani del pubblico la gestione del servizio, in quanto ritiene che il privato abbia una missione diversa, ed eventualmente fare un patto di sindacato tra comuni ed acquisire altre quote azionarie per rafforzare la parte pubblica nella società



COMUNE DI ISTRANA

PROVINCIA DI TREVISO

Proposta di delibera di Consiglio n. 42 del 25-08-2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE

Istrana, 21-09-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to GASPARINI ALFONSO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE

Istrana, 21-09-2017

Il Responsabile del Servizio finanziario
f.to GASPARINI ALFONSO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to ing. Enzo Fiorin

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Alessandra Gasparetto

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Questa deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco, in data odierna, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Istrana, - 4 OTT 2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Alessandra Gasparetto

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Istrana, - 4 OTT 2017



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Alessandra Gasparetto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesata deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità.

Istrana, _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Alessandra Gasparetto